



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 171

NO ALLA LIBERALIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE. LA GIUNTA REGIONALE SI ATTIVI PER TUTELARE AMBIENTE E IL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI DA SEMPLIFICAZIONI FRUTTO DI TRAVISAMENTI DEL CONCETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE, ANCHE PRENDENDO SPUNTO DA QUANTO DELIBERATO DAL COMUNE DI MONSELICE.

presentata il 15 settembre 2021 dai Consiglieri Guarda, Ostanel, Camani, Lorenzoni, Baldin e Zanoni

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che con deliberazione n. 54 del 2018 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la mozione n. 314, firmatario il Consigliere Ruzzante, relativa a “La Giunta regionale si attivi presso il Governo per impedire l'utilizzo del CSS nei cementifici”;

RICORDATO che il richiamato atto di indirizzo politico conteneva il seguente impegno in capo alla Giunta regionale: *“a farsi parte attiva presso il Governo affinché proceda senza indugio ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche integrative o, se necessario, di modifica del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 e della afferente normativa successiva, e insistendo affinché sia valutata la revoca, in virtù del principio di precauzione, di ogni atto funzionale a consentire la riconversione dei cementifici in inceneritori, nelle zone sensibili.”*;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 (c.d. Decreto Clini), stabilisce le condizioni in presenza delle quali il combustibile solido secondario (da qui in poi CSS) da rifiuto speciale può divenire “non rifiuto” e quindi essere utilizzato ai fini della produzione di energia da parte di centrali termoelettriche e cementifici, acquisendo la denominazione di CSS-combustibile; tale materiale, in sostanza, può essere utilizzato solo previa dichiarazione di conformità effettuata dal gestore dell'impianto che lo ha prodotto, cessando così la qualifica di rifiuto ex articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la disposizione cui appena sopra è stata sostanzialmente reiterata, allargandone la dimensione applicativa, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, e poi con DPCM 10 agosto 2016 “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto Semplificazioni), convertito in legge, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

SPECIFICATO che l’articolo 35, rubricato “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”, del sopracitato decreto legge - il quale apporta, tra le altre, modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice ambiente) -, ha la finalità di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, senonché, tra le modifiche in questione, assumono preoccupante rilievo quelle di cui ai commi 2 e 3 in quanto apportano una sostanziale liberalizzazione all’utilizzo del CSS-Combustibile;

EVIDENZIATO che con specifico riferimento al territorio regionale, la cennata liberalizzazione investe in maniera diretta la provincia di Padova e, nello specifico, il Comune di Monselice, ove, come è noto, è localizzata la cemeniteria, unica sopravvissuta delle tre cemeniterie che il Piano ambientale del Parco qualifica come “incompatibili” con le finalità del Parco stesso; in relazione a tale presenza risultano peraltro già documentante le criticità sulle aree di ricaduta dei fumi alle pendici del Monte Ricco (tra le quali anche una scuola frequentata giornalmente da circa 300 bambini della prima infanzia) e che sono state rilevate da ARPAV significative concentrazioni nei terreni superficiali di microinquinanti organici (diossine e Policlorobifenili - PCB); a circa 1.800 metri dalla ciminiera insiste inoltre il laghetto di Arquà Petrarca, sito protetto dell’UNESCO, unica risorsa mineraria dalla quale è possibile ottenere i preziosi fanghi naturali destinati alle cure termali del Distretto Euganeo e che deve quindi essere oggetto di particolari azioni di tutela; non solo: la cemeniteria continua a essere classificata “industria insalubre di I classe” da un apposito decreto del Ministero della Sanità, dunque è del tutto evidente come il co-incenerimento del CSS ridondi sulle matrici ambientali come determinati della salute, per non tacere, poi, del danno all’immagine che ne deriverebbe a carico del Parco regionale dei Colli Euganei;

RILEVATO ed evidenziato che la Commissione europea, in sede di risposta all’interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001543/2021 avente a oggetto “Esclusione dell’incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti dal Recovery Fund”, ha concluso che *“Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza debba arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia, tra cui l’obiettivo dell’economia circolare. Ai sensi di tale articolo si considera che*

un'attività economica arreca un «danno significativo» se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o se conduce a inefficienze significative nell'uso diretto o indiretto delle risorse naturali in qualsiasi fase del loro ciclo di vita. L'articolo si applica alle misure relative all'incenerimento e al co-incenerimento dei rifiuti, segnatamente nei termovalorizzatori e nei cementifici, e alle misure relative alla costruzione di nuovi impianti di questo tipo, all'aumento delle capacità esistenti o al prolungamento della loro durata di vita. La Commissione ha pubblicato un documento contenente orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, che comprende una simulazione esemplificativa (di non conformità con detto principio) nel caso di un inceneritore di rifiuti.»;

CONSIDERATO che anche in ragione delle sopra richiamata risposta delle Commissione europea, è del tutto evidente come l'introduzione nel tessuto normativo di dette misure di semplificazione ai fini dell'utilizzo del CSS-Combustibile costituiscano, anche solo in astratto, per via dell'apertura al potenziale e indiscriminato utilizzo del CSS sulla scorta di una concezione altamente fantasiosa che travisa concetto e senso delle pratiche di economia circolare, un potenziale danno significativo all'ambiente;

VISTI il progetto di legge regionale n. 3 del 21 ottobre 2020 "Norme per la promozione di un sistema di economia circolare e per il consumo critico" a prima firma del Consigliere regionale Zaia e il progetto di legge regionale n. 62 del 14 maggio 2021 "Nuovo sistema di economia circolare in Veneto" a prima firma del Consigliere regionale Ciambetti e, più precisamente, la relazione a tale ultimo menzionato progetto di legge, nella parte in cui, comprensibilmente e correttamente, non si manca di sottolineare quanto segue: *"Per arginare il cambiamento climatico e le condizioni sfavorevoli da questo provocati è fondamentale limitare al massimo i danni derivanti dall'inquinamento e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dalla Commissione europea (-55% rispetto al 1990, nel 2030) e di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1.5 gradi Centigradi (rispetto al livello pre-industriale) come sancito dall'Accordo di Parigi e dalla Conferenza delle Parti. Appare quindi chiaro come l'intera società debba impegnarsi nella lotta contro il cambiamento climatico e nella difesa degli ecosistemi, supportando le numerose azioni che verranno messe in campo in maniera sinergica nei diversi ambiti per transitare verso un sistema economico e sociale sostenibile e resiliente"*;

APPRESO CHE:

- il Consiglio comunale del Comune di Monselice (PD), in data 13 settembre 2021, ai sensi e per effetti di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del Piano ambientale del Parco Colli Euganei, ha approvato all'unanimità lo schema di convenzione tra detto ente, comune e società proprietaria della cementeria;
- a quanto consta, il predetto schema di convenzione, all'articolo 5, stabilisce un preciso impegno a carico della gestione della cementeria che *"si impegna a non utilizzare, fino a scadenza dell'attuale A.I.A. combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani o speciali, comunque questi siano classificati (a mero titolo di esempio: CSS o Combustibile Solido Secondario, CdR o Combustibile da Rifiuto, Carbonext), anche se l'introduzione di tali prodotti dovesse essere ricondotta alla fattispecie di "modifica non sostanziale" all'A.I.A. medesima. Tale impegno è assunto anche in considerazione di quanto già espresso dalla*

Commissione V.I.A. nella relazione istruttoria del 02/08/2016 che evidenziava come l'uso di combustibili caratterizzati da alto tenore di cloro comporti un potenziale aumento della formazione di PCDD-F (Diossine e Furani)”; inoltre, in virtù del medesimo schema di convenzione, è fissato a in capo alla cementeria un adempimento conseguente e programmatico rispetto a quello di cui all’articolo 5, atteso che, all’articolo 6, è previsto che la società proprietaria della cementeria “si impegna a presentare, entro e non oltre il 12 settembre 2027, un programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un progetto, da avviare prima della scadenza dell’A.I.A. o a partire dalla data di scadenza dell’A.I.A., di riqualificazione dell’attività produttiva che contempli la progressiva riduzione dell’impatto ambientale attraverso la cessazione definitiva del ciclo a caldo (utilizzo del forno) e riconversione dello stabilimento ad attività compatibili con le particolarità dell’area, permettendo una programmata ricollocazione e/o salvaguardia dell’occupazione e nel pieno rispetto degli obiettivi indicati dal Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei riportati in premessa”;

- l’articolo 19, comma 3 delle norme attuative del Piano ambientale del Parco regionale del Colli Euganei prevede che *“Per quanto concerne le cementerie esistenti (...) per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell’articolo 36, l’Ente (Parco regionale dei Colli Euganei) potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell’ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell’impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti”;*

- in data 8 settembre 2020, conformemente all’articolo 19, comma 3 del Piano ambientale, è stato attivato presso la sede del Parco regionale dei Colli Euganei il tavolo per avviare le procedure relative all’accordo di programma e che a valle di quella data non è stato dato seguito ad ulteriori lavori, nonostante i molteplici solleciti pervenuti al Parco regionale dai comuni interessati;

impegna la Giunta regionale

- a chiedere che si pervenga in tempi brevi all’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto Semplificazioni), convertito in legge, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- ad attivarsi, anche tramite gli enti competenti, sollecitando in particolare il Parco regionale dei Colli Euganei, a dare seguito ai lavori previsti dall’articolo 19 del Piano ambientale al fine di pervenire ad un accordo di programma per la salvaguardia delle specificità del Parco regionale dei Colli Euganei, il contenimento dell’impatto ambientale degli stabilimenti incompatibili e la programmazione della riconversione e/o rilocalizzazione della loro attività.